



Città di Segrate

ORDINANZA SINDACALE					
SETTORE/DIREZIONE	SICUREZZA E AMBIENTE				
SEZIONE	AMBIENTE ECOLOGIA				
ORDINANZA N°	26	Data num.	28/10/2020	Pag. totali	11
Tipologia ordinanza	normale ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs. n.267/2000				
Proponente	Dr. Lorenzo Giona				

Oggetto: Misure strutturali permanenti e temporanee omogenee: da ottobre 2020 a marzo 2021 per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale.

IL SINDACO

PREMESSO:

che al fine di garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera;

che sono emerse, da parte degli Enti Locali coinvolti da fenomeni di accumulo e di aumento delle emissioni inquinanti, esigenze di interventi ulteriori, aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali già in essere, ed è quindi stato chiesto a Regione Lombardia di svolgere un ruolo di regia e coordinamento nell'attuazione di tali misure temporanee locali, al fine di garantire omogeneità di interventi;

che per il raggiungimento delle sopra citate finalità di contenimento dell'inquinamento dell'aria si è ritenuto opportuno concertare e condividere con il sistema delle autonomie locali le iniziative e le modalità attuative utili ad una migliore omogeneizzazione dei provvedimenti aggiuntivi di risanamento, mediante la sottoscrizione di un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" sottoscritto in data 9/6/2017 dalle Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna, il cui schema è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale n. X/6675 del 07/06/2017;

CONSIDERATO che l'Accordo di Programma di bacino padano individua all'art. 2 lett. a) il periodo dell'anno compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, quale intervallo temporale relativo all'adozione di misure strutturali della circolazione;

CONSIDERATO che la Regione Lombardia con Deliberazione X/7095 del 18.9.2017 ha attuato le misure strutturali previste dall'art. 2 dell'Accordo di Programma, prevedendo l'attivazione aggiuntiva di misure temporanee, ed omogenee nelle Regioni firmatarie dell'Accordo di Bacino, nel momento in cui si verifichi un aumento delle concentrazioni di inquinanti e di condizioni meteo sfavorevoli alla loro

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale

via I Maggio 20090 - Segrate

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751

segrate@postemailcertificata.it

C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



dispersione e che l'attuazione di queste ultime è soggetta alla previa emanazione di un'ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati;

CONSIDERATO che, la D.G.R. n. 449 del 2 agosto 2018, emanata dalla Regione Lombardia, ha approvato l'aggiornamento del PRIA 2018 (Piano Regionale Interventi per la qualità dell'aria), istituendo nuove disposizioni, pur mantenendo in vigore le limitazioni temporanee disposte dalla D.G.R. 7095/2017, ed invitando i Comuni a dare la massima diffusione delle informazioni ai cittadini e ad accompagnarli con una graduale sensibilizzazione al loro rispetto;

CONSIDERATO che ai fini della costruzione di una procedura di attivazione di ulteriori misure locali e temporanee si individua il PM10 quale inquinante da monitorare in quanto presenta le maggiori criticità per il rispetto dei valori limite stabiliti dalle norme;

CONSIDERATO che è stata emanata, altresì, la più recente D.G.R. 28/9/2020 n. 3606 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19" e relativi allegati;

RILEVATO CHE il Nuovo Accordo di Programma prevede che i dati, monitorati e validati da ARPA Lombardia, siano messi a disposizione quotidianamente da Regione Lombardia attraverso un applicativo pubblicato sul sito istituzionale di Regione Lombardia. L'applicativo riporterà la media per provincia dei dati di PM10 rilevati quotidianamente dalle stazioni del programma di valutazione posizionate negli Agglomerati e nelle zone A e B, il numero di giorni di superamento del limite giornaliero, la mappa dei Comuni aderenti, lo stato di attivazione delle misure temporanee e il rientro nei limiti;

Il meccanismo di attivazione delle misure temporanee omogenee si articola su due livelli così individuati nella DGR n. X/7095 del 18.09.2017:

al verificarsi del superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 µg/m³) registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni di superamento di 50µ/m³ della concentrazione di PM10 (1° livello) o per più di 10 giorni di superamento di 50µ/m³ della concentrazione di PM10 (2° livello). Tali procedure si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alla zona di Fascia 1 e 2 nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell'anno successivo

La DGR stabilisce altresì che:

- la verifica per stabilire l'attivazione viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria;
- in tutti i casi le misure si attuano previa emanazione di ordinanza sindacale annuale, da parte dei Comuni interessati, attuativa del provvedimento regionale.

Rilevato che per quanto concerne le misure temporanee omogenee, con nota del 13 agosto 2018, la Regione Lombardia ha comunicato che rimangono in vigore le limitazioni temporanee disposte dalla DGR n. X/7095 del 18.9.2017 nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.

Visti:

- ✓ gli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";



- ✓ la Legge Regionale 11 dicembre 2006, n° 24 recante "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
- ✓ le DGR n. 7635 dell'11 luglio 2008 e DGR n. 2578 del 2014 del 31 ottobre 2014;
- ✓ la DGR n. X/6675 del 07/06/2017;
- ✓ la DGR n. X/7095 del 18/09/2017;
- ✓ la DGR n. XI/2008 del 31/7/2019;
- ✓ la DGR n. XI/3606 del 28/9/2020;
- ✓ il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa."
- ✓ l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- ✓ lo Statuto del Comune

ORDINA

MISURE STRUTTURALI PERMANENTI

1. Misure strutturali permanenti per la limitazione del traffico veicolare

a. Autoveicoli Euro 0 / Euro 1 benzina e diesel – Euro 2 / Euro 3 diesel;

A partire dal 24 ottobre 2019 sono estese a tutto l'anno le limitazioni permanenti per gli autoveicoli **Euro 0 benzina o diesel, Euro 1 benzina o diesel, Euro 2 diesel e Euro 3 diesel.**

Pertanto le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30

dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 della Lombardia;

b. Autoveicoli Euro 4 diesel

le limitazioni della circolazione e dell'utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate In particolare le limitazioni per queste tipologie di veicoli si applicano:

per Euro 4 diesel nei Comuni di Fascia 1 e 2 limitatamente ai Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti: dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno;



c. **Motocicli e ciclomotori a due tempi;**

Per i motocicli e ciclomotori **a due tempi Euro 0** vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale (tutto l'anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, 24 ore su 24).

Le limitazioni per motocicli e ciclomotori **a due tempi Euro 1** si applicano:

dal lunedì al venerdì (esclusi giorni festivi infrasettimanali) dalle ore 7.30 alle ore 19.30 dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno, nelle aree urbane dei Comuni di **Fascia 1**

d. **Autobus di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il trasporto pubblico locale (TPL)**

Per gli autobus di categoria M3 (ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. n°285/92, Codice della Strada) **Euro 0 diesel, Euro 1 diesel ed Euro 2 diesel** vige il divieto di circolazione permanente su tutto il territorio regionale, in tutte le giornate della settimana (dal lunedì alla domenica), in tutte le ore del giorno (24 su 24), permanentemente tutto l'anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Ambito di applicazione:

Le limitazioni sono relative agli autoveicoli:

- Euro 0 benzina e diesel – Euro 1 benzina e diesel – euro 2 diesel nei Comuni appartenenti alla Fascia 1 e 2;
- Euro 3 diesel nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 e 2 tutto l'anno (a partire dal prossimo 11 gennaio 2021);
- Euro 4 diesel nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 e dei Comuni di popolazione superiore a 30.000 abitanti di Fascia 2 (a partire dal prossimo 11 gennaio 2021);
- Motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0 a tutto il territorio regionale;
- Motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1 nei Comuni di Fascia 1;
- Autobus di categoria M3 adibiti a TPL a tutto il territorio regionale.

Il fermo della circolazione si applica nelle aree urbane dei Comuni interessati con l'esclusione di:

- autostrade
- strade di interesse regionale R1
- via Cassanese
- via Rivoltana
- via Circonvallazione Idroscalo
- via Morandi, via Botticelli, via Caravaggio (per raggiungere la stazione FS)
- via Di Vittorio

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);



- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo);
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati di requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con Delibera di Giunta Regionale n. 4924 del 15/06/2007, con delibera di Giunta Regionale n. 6418 del 27/12/2007, e con delibera di Giunta Regionale n. 9958 del 29/07/2009;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso:
 - autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare).
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione:

- veicoli aderenti al Progetto Move-in secondo le modalità previste nell'All.2 del D.G.R. 2020
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;



- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;

2. Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo del Bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le Regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell'Ambiente il 9 giugno 2017 e dalle DD.G.R. n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla D.G.R. n. 449/18 di aggiornamento del PRIA 2018, nonché la D.G.R. 3606 del 28/9/2020, è in vigore **su tutto il territorio regionale**:

- a. il **divieto di installazione** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal D.M. n. 186 del 07/11/17 per le seguenti classi:
“**quattro stelle**”, per i generatori installati dal **1° gennaio 2020** (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 4 stelle);
- b. il **divieto di utilizzo** di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal D.M. n. 186 del 07/11/17 per le seguenti classi:
“**tre stelle**”, per i generatori in esercizio dal **1° gennaio 2020** (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle);
- c. **l'obbligo di utilizzo di pellet di qualità** nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW dal 1° ottobre 2018. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), Parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore.

Le **sanzioni** in caso di inosservanza delle suddette disposizioni sono disciplinate dall'articolo 27, commi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 4, 12, 13, 13 bis e 14 della Legge Regionale n. 24/06.

I **controlli** sono effettuati dalle Città Metropolitane/Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell'ambito delle ispezioni sugli impianti termici. In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, il numero di ispezioni da effettuare annualmente, da parte delle Città Metropolitane/Province o dei Comuni competenti, è pari al 5% degli impianti termici presenti nel territorio di riferimento. Le ispezioni effettuate andranno rendicontate annualmente mediante il Catasto Regionale degli Impianti Termici (CURIT).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore, il cui ultimo aggiornamento è rappresentato dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3965/15, in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento nel catasto regionale CURIT degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La **classificazione ambientale** dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale (decreto n. 186 del 7 novembre 2017) e prevede che i produttori



richiedano ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie all'individuazione della classe ambientale del proprio generatore rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

3. Disposizioni inerenti la combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali

Relativamente alla **combustione dei residui vegetali** si richiama la norma statale vigente (D.Lgs. n. 152/06 – TUA) che ne prevede il generale divieto rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe all'applicazione di tale disciplina sono stabilite dagli articoli 185 e 182, comma 6 bis, del TUA per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

Le disposizioni regionali introdotte con L.R. n. 31/08 (come modificata dalla L.R. n. 38/15) prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 3 metri stesi per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota superiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montana). Nei Comuni a quota inferiore vigono le disposizioni stabilite dal D.G.R. n. 7095/2017 che prevedono **il divieto di combustione dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.**

La combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita **solo in alcuni limitati casi, previa comunicazione al Comune** e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla deliberazione regionale n. 7095/2017.

MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA DA OTTOBRE 2020 A MARZO 2021

Le misure temporanee omogenee si attuano localmente previa emanazione di ordinanza sindacale annuale da parte dei Comuni interessati.

Dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e sino al 31 marzo 2021:

dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurato durante la verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì sui quattro giorni antecedenti, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì) le misure definite di 1° livello:

Limitazioni temporanee omogenee di 1° livello:

- 1) divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, tutti i giorni festivi inclusi limitazione all'utilizzo veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4 in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
- 2) divieto di circolazione dal sabato alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, limitazione all'utilizzo veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 dalle 8.30 alle 18.30;
- 3) divieto di circolazione dal sabato alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, limitazione all'utilizzo veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 e Euro 3 dalle 8.30 alle 12.30;



- 4) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;
- 5) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;
- 6) Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali fanno eccezioni ed ospedali cliniche residenze anziani e simili ed attività sportive scolastiche e nidi;
- 7) Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 8) Divieto di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, dei digestati, dei fertilizzanti e dei fanghi di depurazione in tutto il territorio provinciale interessato dall'attivazione del provvedimento, divieto di rilasciare qualsivoglia deroga a tale divieto;
- 9) Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL e alla massima applicazione della modalità di lavoro agile per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
- 10) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10 misurato durante la verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì sui 10 giorni antecedenti, entreranno in vigore il giorno successivo a quello di controllo (martedì e venerdì) le misure definite di 2° livello:

Limitazioni temporanee omogenee di 2° livello:

- 11) divieto di circolazione dal lunedì alla domenica, tutti i giorni festivi inclusi limitazione all'utilizzo veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4 in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
- 12) divieto di circolazione dal sabato alla domenica e nei giorni festivi infrasettimanali, limitazione all'utilizzo veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 4 dalle 8.30 alle 12.30;
- 13) divieto di circolazione dal sabato alla domenica, tutti i giorni festivi infrasettimanali limitazione all'utilizzo veicoli trasporto persone alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;
- 14) divieto di circolazione dal sabato alla domenica, tutti i giorni festivi infrasettimanali limitazione all'utilizzo veicoli trasporto cose alimentati a gasolio di classe emissiva Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3 in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30;



- 15) Estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 dopo 10 giorno estensione per trasporto merci;
- 16) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal DM 186/2017;

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì, l'analisi dei dati emessa da ARPA Lombardia evidenziasse una variazione in aumento del livello esistente, ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo, dando adeguata comunicazione ai cittadini mediante il sito internet comunale e comunicati stampa.

Esclusione dalle limitazioni alla circolazione

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro-veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
 - veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
 - veicoli di pronto soccorso sanitario;
 - scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
 - veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;



- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
 - veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.

In caso di attivazione delle misure al punto 1 e 9 non si applica l'esclusione per i veicoli alimentati a gasolio e dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, prevista per le limitazioni permanenti, in ragione della necessità di ridurre le emissioni non solo di polveri primarie ma anche di ossidi di azoto che concorrono alla formazione di particolato secondario che, in particolare, caratterizza gli episodi acuti di inquinamento atmosferico.

Deroga al fermo della circolazione, ai sensi dell'art.13 della L.R. 24/06, dei seguenti veicoli:

- veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;
- veicoli degli operatori del commercio ambulante aderenti al Progetto Move-In secondo le modalità previste nella DGR 3102 del 5 maggio 2020 e nell'allegato 3 del presente provvedimento;
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.

Ambito di applicazione

Le misure temporanee omogenee, esclusi i punti 1) e 9), si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall'attivazione delle misure.

Le misure 1) e 9) si applicano ai Comuni (nelle rispettive aree urbane) con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2, come definite dalla D.G.R. n.2578/14.

Attività di controllo

I controlli relativi all'attuazione delle misure temporanee sono effettuati dal Comune attraverso il proprio organo di controllo e in particolare attraverso gli agenti di Polizia Locale, anche in riferimento specifico alle misure di limitazione all'utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

In quest'ultimo caso i controlli saranno di tipo documentale e basati sulla appartenenza del generatore ad una determinata classe di qualità ambientale secondo quanto definito dal DM 186/2017.

I controlli effettuati dai Comuni dovranno essere rendicontati a Regione Lombardia al termine del semestre invernale.

Le sanzioni applicabili in caso di accertamento di violazione delle disposizioni di cui all'Allegato n.4 della D.G.R. n.3606 del 28/9/2020, sono individuate nella presente ordinanza per:

- l'inosservanza delle misure di cui ai punti 1) e 11) sarà punita ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis, del D.lgs. n. 285/92 e s.m.i. con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 168,00 a euro 679,00 fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo D.lgs. n.285/92;



- l'inosservanza dei restanti divieti e prescrizioni di cui alle lettere 2), 3), 4), 5), 6), sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n.267/2000 con una sanzione pecuniaria amministrativa fino ad un massimo di euro 500,00, con applicazione dell'art. 16 della Legge 689/1981;

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. n°104/2010 e s.m.i.;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

**IL SINDACO
PAOLO GIOVANNI MICHELI**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.20 - comma 3 - e art.24 D.lgs. n. 82/2005)